



COMUNE DI TRENTO

Servizio Cultura, Turismo e Politiche
Giovanili

Ufficio Politiche Giovanili

via Roma, 56/60 | 38122 Trento

tel. 0461 884240 | fax 0461 884849

ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it

servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. - ven. 8³⁰ - 12⁰⁰

Trento, 25 maggio 2017

Prot. n. C_ L378/S028/_____/_____/

BANDO DI GARA

INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL CAFFE' LETTERARIO
PREDARA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2026.

CIG n. 7033664B24

in esecuzione della determinazione del dirigente del Servizio Cultura, Turismo e
Politiche giovanili n. 28/37 di data 14 aprile 2017.

Canone annuo di concessione posto a base di gara pari a euro **10.264,00** (IVA
esclusa) per complessivi (per la durata di nove anni) euro **92.376,00** (IVA esclusa).

Scadenza del termine di presentazione delle offerte:

10 luglio 2017 alle ore 12:00

Seduta di gara pubblica fissata per il giorno:

12 luglio 2017 alle ore 9:00

c/o la sala riunioni al piano terra del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili in
Via delle Orfane, 13 38122 Trento, sono ammessi tutti gli offerenti. A interloquire in
ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati a
impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori
dell'offerente medesimo.

N.B.

Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Clara Campestrini (Dirigente
Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili tel. 0461884349).

Sostituto per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento
di gara: dott.ssa Federica Graffer (capo Ufficio Politiche giovanili) o da Tiziana Pedrel
Ufficio Politiche giovanili – Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili (tel.
0461884364).

I soggetti sopra indicati sono gli unici abilitati a corrispondere alle richieste di
chiarimenti, da effettuarsi comunque per **iscritto** (tramite posta elettronica al
seguito indirizzo: servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it).

Le **risposte ai quesiti** sono rese tramite inoltro al richiedente di specifica nota a
mezzo PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti
mediante la pubblicazione delle stesse – quali allegati al presente bando - sul sito
internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it Comune-Amministrazione
trasparente–Bandi di gara e contratti). Le informazioni e le risposte alle richieste di
chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la
possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo PEC con specifica



Dasa-Rägister
BS OHSAS 18001:2007
IS-0616-03

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

Asta pubblica con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della l.p. 9 marzo 2016 n. 2.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete si invitano i concorrenti ad avvalersi dei moduli predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Procedura soggetta ad AVCPASS

Ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione dalla presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile da A.N.AC. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nel plico esterno unitamente alla documentazione amministrativa.

OGGETTO DELLA GARA

Affidamento, mediante asta pubblica con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2, della concessione del Caffè letterario Predara, sito nella p.ed. 3109, via Torre d'Augusto 29 e 31, in loc. S. Martino alle condizioni indicate nel Capitolato allegato al presente Bando.

Costituiscono oggetto della concessione la gestione del servizio di caffetteria/ristorazione (somministrazione di alimenti e bevande con esclusione dei superalcolici e bevande con tenore alcolico superiore ai 21°) e la gestione di attività artistico-culturali, intellettuali, di spettacolo ed intrattenimento, in particolare rivolti ad un pubblico giovane.

Costituiscono oggetto della concessione anche le attività ed i servizi offerti in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'aggiudicatario secondo quanto contenuto nell'offerta tecnica.

Il Caffè letterario Predara si propone come luogo di ritrovo in grado di coniugare gli aspetti artistici e intellettuali con l'intrattenimento, dove l'attività commerciale convive con le proposte culturali, uno spazio multifunzione destinato ad eventi. Nel Caffé è



vietata l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS.

Il concessionario si obbliga ad allestire, all'interno dell'unità immobiliare, un "punto mamma/bambino", ovvero uno spazio in cui le mamme possano allattare gratuitamente i loro bimbi in un'atmosfera di accoglienza, riserbo e discrezione. Il "punto mamma/bambino" si concretizza nella presenza di una poltrona su cui potersi sedere e, a discrezione del concessionario, di un fasciatoio per il cambio del bambino. Il "punto mamma/bambino" non può essere utilizzato per promuovere prodotti identificati come sostituti del latte materno.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire in proprio la gestione del bar e l'organizzazione e la promozione del programma culturale, con divieto di cessione totale o parziale a terzi.

E' a carico del Concessionario l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per l'attività di pubblico esercizio presso i competenti uffici comunali, sia per il servizio bar (somministrazione alimenti e bevande), sia per la richiesta dell'autorizzazione per eventuali servizi aggiuntivi di cui all'art. 2. del Capitolato.

L'acquisizione delle autorizzazioni per la realizzazione di pubblici eventi / spettacoli da svolgersi all'aperto è a carico del Concessionario.

Lo spazio multifunzione comprende:

1. spazio coperto - edificio posto a nord del parco pubblico della Predara, a due piani dedicato: alla somministrazione di alimenti e bevande (esclusi superalcolici e bevande con tenore alcolico superiore ai 21°) al piano terra (97,66 mq arredati ed attrezzati) e all'esposizione, spettacoli, letture, incontri pubblici, e quant'altro contenuto nel progetto culturale, al primo piano (109,22 mq corredato di attrezzatura espositiva minimale), tenendo conto dei limiti della capienza consentita dalla normativa in materia di agibilità dei locali destinati all'uso di pubblico spettacolo (affollamento massimo n. 75 persone);
2. spazio coperto - edificio posto a sud (34 mq a piano terra compresi servizi igienici e 35 mq al primo piano - sottotetto) destinato spazio servizi e magazzino;
3. spazio all'aperto - giardino antistante di 257 mq arredato con tavoli e sedie.

I beni oggetto della concessione sono descritti nelle planimetrie relative agli edifici e al cortile (Allegato D).

Ai fini della presentazione dell'offerta è facoltativa l'effettuazione di un **sopralluogo** presso l'immobile, negli orari di apertura del Caffé, previo accordo con l'Ufficio Politiche giovanili. La richiesta di effettuare il sopralluogo deve essere inviata all'indirizzo pec servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it, entro la data del 14 giugno 2017.

La gestione del servizio comprende inoltre tutte le attività descritte nel Capitolato e deve avvenire secondo tutte le prescrizioni del Capitolato stesso nel quale, fra l'altro, sono indicate le prestazioni minime che la gestione deve garantire.

Non vi sono rischi interferenziali e non si rende pertanto necessaria la predisposizione



del DUVRI.

DISCIPLINA DI GARA

La procedura di gara è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia: L.P. 23/1990 e s. m. e relativo Regolamento di attuazione, L.P. 26/1993, per rinvio espresso da parte della L.P. n. 2/2016, integrata con la normativa statale (D.Lgs n. 50/2016 e relative disposizioni attuative).

La procedura è altresì disciplinata, per quanto riguarda i requisiti soggettivi di accesso alla gara, dalla normativa vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

CANONE

Il canone annuo di concessione, dovuto dal Concessionario a titolo di riconoscimento del diritto di sfruttamento economico dell'edificio, offerto a rialzo sul canone base fissato dal Comune, deve essere corrisposto in rate trimestrali anticipate, entro il giorno 5 (cinque) del primo mese di ogni trimestre, con versamento diretto al Tesoriere Comunale.

Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% (cento per cento) della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi).

L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

Durata: a norma dell'art. 4 del Capitolato la durata della concessione è di 9 anni e decorre dalla data di consegna dei locali.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune può chiedere, senza oneri aggiuntivi, tramite lettera raccomandata o PEC, l'avvio anticipato del servizio, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di consegna dell'immobile.

Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per individuare il nuovo gestore in vista della scadenza del contratto, il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a garantire la gestione dei servizi alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per un periodo massimo di dodici mesi. In tal caso l'Amministrazione è tenuta a darne preavviso al concessionario almeno sei mesi prima della scadenza del contratto e lo stesso è tenuto ad accettare la proroga alle medesime modalità e condizioni.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

Valore complessivo della concessione: euro 1.170.000,00 complessivi per la durata di nove anni della concessione secondo quanto stabilito dall'art. 35 comma 4 D.lgs 50/2016, (euro 1.300.000,00 tenuto conto della riserva di proroga tecnica di un ulteriore anno) determinato secondo quanto stabilito dall'art. 8 della Direttiva 2014/23/UE e dall'art. 6 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e sulla base delle risultanze del Piano



economico finanziario annuale - Allegato I al presente Bando. **Detto importo non è da considerarsi vincolante, essendo calcolato in via presuntiva ed essendo legato ad elementi determinabili nel corso della gestione.**

**SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE**

**SEZIONE I
SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE**

Ai sensi della citata determinazione del dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili n. 28/37 di data 14 aprile 2017 sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

A norma dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, secondo quanto meglio dettagliato nel prosieguo, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono **esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.**

Le Imprese e le Società cooperative così individuate non possono partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né possono essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, pena l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola.

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice Penale.

A norma dell'art. 80, comma 5 lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016, **è escluso dalla gara** l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. **Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara.** La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, secondo quanto prescritto nel bando.

Per essere ammessi alla gara i soggetti indicati devono essere in possesso dei sotto indicati requisiti:



a) **requisiti di ordine generale** ossia insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) **requisiti di idoneità morale e professionale** e precisamente:

1. per i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016: iscrizione nel registro CCIAA o analogo registro di altro Stato dell'UE (come da allegato XVI al medesimo D.Lgs. n. 50/2016), per attività compatibili (adeguate) a quella in gara (l'iscrizione, o la modifica dell'attività per cui si è già iscritti, è possibile anche in un momento successivo alla partecipazione, ma è obbligatoria prima della stipula della concessione);
2. requisiti di carattere specifico, morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), articolo richiamato anche dall'art. 5 della LP 14 luglio 2000 n. 9 e s.m.. richiesti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
3. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 11 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.);

c) **requisiti di idoneità tecnica** e precisamente:

1. esperienza di almeno cinque anni negli ultimi sette di gestione di uno o più esercizi di somministrazione alimenti e bevande a connotazione culturale, oppure di aver prestato servizio, per almeno cinque anni negli ultimi sette, presso uno o più esercizi di somministrazione alimenti e bevande con connotazione culturale, in qualità di dipendente. Tale requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante o eventuale delegato della società;
2. esperienza propositiva e organizzativa di almeno 50 eventi artistico-culturali nel corso dell'ultimo quinquennio, quali ad esempio: mostre d'arte, performance artistiche, concerti, cineforum, conferenze, festival, rassegne, letture e presentazione di libri, ecc. Tale requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante o eventuale delegato della società.

Si ricorda che l'**art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016** prevede:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356](#) del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;



f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;



f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti



per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono **escluse dalla gara** le Imprese che nei tre anni precedenti la data del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Le Imprese straniere aventi sede in uno Stato UE sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione delle attestazioni ivi previste.

SEZIONE II SOGGETTI PARTECIPANTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Non sono previste prestazioni secondarie e pertanto, a norma dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo c.d. "orizzontale". In tal caso i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- a) il requisito di cui alla lettera a) della Sezione I (possessione dei requisiti di ordine generale) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati;
- b) i requisiti di cui alla lettera b) – b)1., b)2. e b)3., della Sezione I (idoneità morale e professionale) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, mentre per quanto riguarda il possesso del requisito professionale di accesso alla somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 6, art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, deve essere posseduto dall'impresa destinata a svolgere l'attività di somministrazione;
- c) i requisiti di cui alla lettera c) – c)1. e c)2., della Sezione I (idoneità tecnica) dal raggruppamento nel suo insieme.

SEZIONE III CONSORZI

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara i soggetti offerenti devono far pervenire, secondo le modalità illustrate nel presente bando e al seguente indirizzo:

**Comune di Trento - Ufficio Protocollo - Via Maccani, 148 – 38121 Trento
entro le ore 12:00 del giorno 10/07/2017**

Il termine sopra indicato è stabilito a norma dell'art. 18 della L.P. n. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 173 del D.Lgs. n. 50/2016 e il suo mancato rispetto comporta **l'esclusione dalla gara** a norma delle medesime disposizioni.

a pena di esclusione, un plico debitamente chiuso sui lembi di chiusura con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo "DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO", secondo le modalità ivi precisate.

Il plico deve recare all'esterno la denominazione o ragione sociale dell'offerente e la dicitura: "CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLA FORMA DELL'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL CAFFE' LETTERARIO PREDARA" mediante:

- raccomandata del servizio postale statale;
- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Trento, via Maccani n. 148, il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione dell'Allegato 7 al presente bando di gara, debitamente compilato per la parte riferita all'offerente.

Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce **causa di esclusione dalla gara**:

- la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;
- la mancata chiusura del plico sopra descritto con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla procedura gli offerenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla procedura, l'Amministrazione invita esplicitamente gli offerenti a



inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi a evitare la consegna o l'inoltro a Uffici o Servizi del Comune di Trento diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.

Le richieste di INFORMAZIONI e CHIARIMENTI in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto al Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Trento a mezzo e-mail, mediante nota debitamente firmata e scansionata accompagnata da copia del documento di identità del richiedente, all'indirizzo di posta certificata: servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it al responsabile di procedimento di gara dott.ssa Clara Campestrini, Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili, sostituita, in caso di assenza o impedimento, dalla dott.ssa Federica Graffer o dalla rag. Tiziana Pedrel.

Le informazioni relative alla gara verranno fornite a tutti i concorrenti mediante pubblicazione delle stesse sul sito web del Comune di Trento.

Tali richieste devono pervenire **entro le ore 12.00 del 21/06/2017** e saranno evase almeno 6 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei concorrenti.

DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

N.B. Al fine di agevolare la partecipazione alla gara, in allegato al presente bando è messo a disposizione degli interessati un fac – simile delle dichiarazioni che seguono, da rendere secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m..

I modelli di fac – simile allegati al bando sono reperibili sul sito internet dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it e www.trentogiovanili.it).

Si precisa sin d'ora che, in ogni caso, è necessario seguire le specifiche disposizioni contenute nel presente bando.

CAPITOLO 1 – INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno deve essere inserito, **a pena di esclusione**, quanto di seguito indicato:

- la documentazione a corredo dell'offerta, così come indicata al **capitolo 2 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** del presente paragrafo;
- un plico chiuso (**Busta “A”**) con ceralacca e/o nastro adesivo (o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura recante l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura **“OFFERTA TECNICA”** e contenente esclusivamente quanto richiesto al **capitolo 3** del presente paragrafo;



- un plico chiuso (**Busta "B"**) con ceralacca e/o nastro adesivo (o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura recante l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**" e contenente esclusivamente quanto richiesto al **capitolo 4** del presente paragrafo.

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere resa seguendo le modalità in essi indicate.

NB:

- Stante la necessità di procedere in via prioritaria all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica rispetto al plico contenente l'offerta economica, comporta **l'esclusione dalla gara** la mancanza delle diciture sopra indicate al presente **capitolo 1** nel caso in cui la Commissione di gara si trovi nell'impossibilità di individuare il plico contenente l'offerta tecnica rispetto a quello contenente l'offerta economica.

NB:

- Non sono ammesse offerte plurime: deve essere presentata una ed una sola offerta tecnica ed una ed una sola offerta economica. Costituisce **causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte plurime.**

CAPITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel plico esterno deve essere inserita – **a pena di esclusione** dalla gara – (unitamente ai plichi indicati nei **capitoli 3 e 4** contenenti l'offerta tecnica ed economica, ma esternamente agli stessi) tutta la documentazione di seguito descritta:

- 1. Dichiarazione ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m., utilizzando il modello Allegato 1 al presente bando; in alternativa può essere compilato il Documento di gara unico europeo (DGUE) Allegato 2 al presente bando;**
- 2. Ricevuta di versamento del Contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);**
- 3. Altra documentazione/dichiarazioni;**
- 4. Il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS.**

1. Dichiarazione:

consistente in un'auto-dichiarazione resa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m. sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione



UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, Allegato 1 al presente bando, attestante l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e di idoneità tecnica, indicati al paragrafo denominato "SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE" e con i contenuti e le modalità in esso previsti.

La Dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore.

L'operatore economico deve compilare la Dichiarazione attestante:

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

B. (eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se raggruppamento temporaneo non ancora costituito)

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento *orizzontale*, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, **la quota di partecipazione al raggruppamento** di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) della L.P. n. 26/1993 e s.m.):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6, della L.P. n. 26/1993 e s.m. ;

(se consorzio di cui all'art. 36, comma 1 lett. c) della L.P. n. 26/1993 e s.m.):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6, della L.P. n. 26/1993 e s.m.;

(se consorzio di cui all'art. 36, comma 1 lett. e) della L.P. n. 26/1993 e s.m.):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, comma 1 lett. e) della L.P. n. 26/1993 e s.m.):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente.

C. MOTIVI DI ESCLUSIONE

- 1. l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come specificato in precedenza.**

OPPURE

- 2. di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.**

| |
|---|
| PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE: |
|---|



- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016;
- ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice">>;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, il concetto di **conflitti di interesse** copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che, anche per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare in qualsiasi modo il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto".

N.B.

In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si riportano di seguito:

- un estratto dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.
- l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:

Art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposi-



zione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

D. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

1. requisiti di idoneità morale e professionale;

- di essere iscritto nel registro CCIAA o analogo registro di altro Stato dell'UE (come da allegato XVI al medesimo D.Lgs. n. 50/2016), per attività compatibili (adeguate) a quella in gara (l'iscrizione, o la modifica dell'attività per cui si è già iscritti, è possibile anche in un momento successivo alla partecipazione, ma è obbligatoria prima della stipula della concessione);

- di possedere i requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs 26/03/2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), articolo richiamato anche dall'art. 5 della LP 14 luglio 2000 n. 9 e s.m.. richiesti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- di essere in possesso, nella sua qualità di titolare o legale rappresentante di ditta individuale o società, dei requisiti professionali per l'attività di somministrazione previsti dal comma 6 dell'art. 71 del citato D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, come novellato dal D. Lgs. 06.08.2012 n. 117, indicando la modalità di acquisizione;

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 11 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S).

N.B.:



Si precisa che, ai sensi del comma 5 dell'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, "in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 71 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (ora D. Lgs. 9 settembre 2011 n. 159). In caso di impresa individuale, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale".

N.B.:

Si precisa che, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, "sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale".

2. requisiti di idoneità tecnica.

- esperienza di almeno cinque anni negli ultimi sette di gestione di uno o più esercizi di somministrazione alimenti e bevande a connotazione culturale, oppure di aver prestato servizio, per almeno cinque anni negli ultimi sette, presso uno o più esercizi di somministrazione alimenti e bevande con connotazione culturale, in qualità di dipendente. Tale requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante o eventuale delegato della società;
- esperienza propositiva e organizzativa di almeno 50 eventi artistico-culturali nel corso dell'ultimo quinquennio, quali ad esempio: mostre d'arte, performance artistiche, concerti, cineforum, conferenze, festival, rassegne, letture e presentazione di libri, ecc. Tale requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante o eventuale delegato della società.

E. ALTRE DICHIARAZIONI

1. che non ricorrono le ulteriori cause di esclusione descritte nel presente bando e precisamente:

- che l'impresa non versa nella **situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.** - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente invito non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - e di essere edotto **degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO** approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016 e Allegato G al presente invito **e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;**

2. dichiara inoltre:



- di accettare anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il contratto di concessione e di aver preso visione di tutte le clausole contenute nel bando e nel Capitolato accettandole senza riserva alcuna;
- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e di tutti gli oneri conseguenti all'erogazione dei servizi previsti.

NB:

Si ricorda che l'art. 14 della L.P. n. 2/2016 e s.m. stabilisce:

Art. 14 - Partecipazione precedente di candidati o di offerenti

1. *Quando un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente ha presentato osservazioni o proposte, a qualsiasi titolo, all'amministrazione aggiudicatrice, anche nel contesto della consultazione preliminare di mercato disciplinata dall'articolo 8, o ha comunque partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione, compresa la relativa attività di progettazione e di supporto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.*
2. *Le misure di garanzia della concorrenza previste dal comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, e la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.*
3. *Se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Negli affidamenti d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista dall'articolo 84 della direttiva 2014/24/UE.*

Alla luce della disposizione appena citata l'offerente che si trovi nella posizione descritta deve completare la presente Dichiarazione con tutti gli elementi necessari a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. L'Amministrazione si riserva di valutare e verificare quanto indicato e di chiedere eventuali ulteriori elementi.

NB:

in caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario (costituito o costituendo) la prescrizione appena riportata con riferimento all'art. 14 della L.P. n. 2/2016 e s.m. vale per tutte le Imprese raggruppate.

N.B.:

per ogni tipo di Consorzio ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio stesso partecipa devono rendere, **a pena di esclusione**, la Dichiarazione sopra indicata ai punti A, C.1, E.1, E 2..

A pena di esclusione:

- in caso di impresa singola (o consorzio) la Dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore);
- in caso di raggruppamento temporaneo la medesima Dichiarazione deve essere



prodotta da ciascuna impresa costituente il raggruppamento e sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso (o suo procuratore);

- in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 36, comma 1 lett. e, della L.P n. 26/1993 e s.m.) la medesima Dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna Impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore).

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando, pena l'esclusione.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016) di cui all'Allegato 2, deve inoltre presentare dichiarazione aggiuntiva contenente il punto E2. di cui alla Dichiarazione.

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della Dichiarazione richiesta.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la Dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, la Commissione provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a 10 gg dalla nota di richiesta **pena l'esclusione dalla gara,** la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della Dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nella Dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore.



In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**; il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere la Dichiarazione. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel Documento devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Dlgs 50/2016, essi dovranno rendere e sottoscrivere la Dichiarazione. Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, dovranno rendere e sottoscrivere la Dichiarazione compilando le parti ai punti A, C.1, E.1, E 2.

NB: si rammenta che, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs 50/2016, in caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, nella Dichiarazione, parte B. devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione da parte delle mandanti alla capogruppo del “**mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**”.

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo punto 3.1.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole di cui al punto 3.1 o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la Dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti con riguardo alle associazioni temporanee.

2. Contributo a favore dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione

RICEVUTA in originale comprovante il VERSAMENTO di euro 140,00 a titolo di contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'Autorità Nazionale Anticorruzione: ciascuna impresa, ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 21/12/2016, deve presentare l'attestazione dell'avvenuta contribuzione, come stabilito, in relazione alla fascia di importo della presente concessione, in una delle seguenti modalità secondo le “Istruzioni operative” fornite dall'Autorità sul sito www.anticorruzione.it.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al



vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG della presente gara** indicato in apertura del presente bando che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente ottiene la ricevuta di pagamento, da stampare e inserire nel plico esterno unitamente all’ulteriore documentazione di cui al presente capitolo ed esternamente ai plichi di cui ai capitoli 3 e 4, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, ed è inoltre attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere inserito in originale nel plico esterno unitamente all’ulteriore documentazione di cui al presente capitolo ed esternamente ai plichi di cui ai capitoli 3 e 4.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall’impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Ai sensi dell’art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, il Presidente della Commissione di gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, ovvero posta o telefax, all’operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l’esclusione dalla gara**, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad **escludere** l’operatore economico nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.



3. Altra documentazione/dichiarazioni

3.1 - MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito al soggetto capogruppo dai soggetti mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto, dal cui testo risulti espressamente:

- che i soggetti partecipanti alla gara si sono costituiti in raggruppamento temporaneo;
- che il predetto raggruppamento temporaneo è costituito in seguito ad aggiudicazione della gara oggetto del presente invito;
- che il mandato è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutti i soggetti riuniti nei confronti dell'Amministrazione;
- che al soggetto capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti mandanti nei confronti dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto e fino alla conclusione dello stesso. Tuttavia l'Amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico dei soggetti mandanti;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

la **PROCURA** relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico.

E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, il Presidente della commissione di gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

3.2 - AVVALIMENTO -

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dei requisiti di capacità tecnica di cui al paragrafo "SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE", sezione I, lettera c)2. (esperienza propositiva ed



organizzativa di n. 50 eventi artistico culturali), a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati presentati.

Si ricorda che a norma dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016:

«1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonchè il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonchè il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'ambito temporale di validità del sistema di qualificazione. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purchè si tratti di requisiti tecnici.

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti



dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.».

Si ricorda, ancora, che l'art. 22, comma 4, della L.P. n. 2/2016 e s.m. stabilisce, tra l'altro, che:



«L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico o l'impresa ausiliaria che si trovano in una situazione che comporta l'esclusione sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione».

Si ricorda, infine, che l'art. 22, comma 2, della L.P. n. 2/2016 e s.m. così stabilisce:

«Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiedendo entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria all'aggiudicatario».

Pertanto nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato) risulti un operatore economico che si è avvalso dei requisiti di un altro soggetto, le verifiche in argomento saranno svolte tanto sull'impresa partecipante che sull'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, il Presidente della Commissione di gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della Dichiarazione o del DGUE da parte dell'impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

3.3 II PATTO DI INTEGRITÀ

Come stabilito dall'art. 1, comma 17 L. n. 190/2012, l'Amministrazione comunale ha approvato uno specifico Patto di integrità, Allegato 5 al presente bando, per le gare di importo superiore ad euro 200.000,00, che come previsto dalla Direttiva n. 16/2014 di data 19 aprile 2014, ogni impresa partecipante a procedura di gara deve sottoscrivere a cura del proprio legale rappresentante o da un procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito il predetto documento "PATTO DI INTEGRITÀ", può essere sottoscritto dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito il predetto documento "PATTO DI INTEGRITÀ", deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di **ciascuna impresa raggruppata**.

A norma dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m. comporta



l'esclusione dalla gara:

- la mancata presentazione del documento "PATTO DI INTEGRITÀ" debitamente sottoscritto secondo quanto sopra indicato;
- la mancata sottoscrizione del documento "PATTO DI INTEGRITÀ", con le modalità sopra indicate, da parte dell'Impresa offerente, dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento già costituito, anche di una sola delle Imprese raggruppate nel caso di raggruppamento non ancora costituito;
- l'integrazione del Patto di integrità con postille e/o condizioni non previste.

3.4 IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico esterno contenente la documentazione amministrativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

3.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DELLE IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara, all'interno del plico esterno contenente la documentazione amministrativa, la documentazione prevista dal combinato disposto dall'art. 186 bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 oltre a quanto richiesto al paragrafo denominato "DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO".

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, il Presidente della Commissione di gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della Dichiarazione o del DGUE e/o della dichiarazione di messa a disposizione delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.



3.6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, anche le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella Dichiarazione o nel DGUE (Forma della Partecipazione) dovranno presentare la Dichiarazione o il DGUE.

La Dichiarazione o il DGUE delle consorziate deve essere inserito all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa e le buste A e B.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, il Presidente della Commissione di gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della Dichiarazione o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- incompletezza o refusi materiali nella Dichiarazione o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4. Il "PASSOE" ai fini dell'AVCPASS

Art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (ora A.N.AC.).
In merito si precisa che la verifica dei requisiti di ordine generale ossia l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.AC. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'AVCP (servizi ad accesso riservato – avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara (da inserire nel plico unitamente alla documentazione amministrativa) e comunque entro il termine previsto per la verifica dei requisiti.

CAPITOLO 3 – OFFERTA TECNICA

Il plico – **Busta A** - contenente l'offerta tecnica deve:

- essere chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente;



- recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura “**OFFERTA TECNICA**”

L'offerta tecnica deve essere **resa in carta legale o resa legale, (una marca da bollo da 16 Euro ogni 4 facciate)** con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale, le offerte non in regola con l'imposta di bollo.

Deve essere redatta in forma di relazione, articolata in capitoli corrispondenti ai seguenti elementi di valutazione:

- **PROGRAMMAZIONE CULTURALE E PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE**
- **COMUNICAZIONE**
- **SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI**
- **PIANO ORGANIZZATIVO E DI SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI CAFFETTERIA/RISTORAZIONE**
- **UTILIZZO DI PRODOTTI DEL TERRITORIO E PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.**

Ciascun capitolo deve essere suddiviso in paragrafi corrispondenti ai sub elementi di valutazione esposti nel paragrafo “CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”.

La relazione deve essere redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) datata e sottoscritta, non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte; deve essere formulata in forma sintetica, ma esaustiva. Si invita a contenere l'offerta in max 8 facciate A4.

Al fine della partecipazione alla gara, l'Amministrazione ha predisposto l'apposito fac simile “**modulo offerta tecnica**” Allegato 3 al bando di gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta secondo le modalità di seguito specificate:

- in caso di soggetto singolo, dal legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata a impegnare validamente l'impresa.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata a pena di esclusione dalla gara.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo a pena di esclusione dalla gara.
- In caso di consorzio ex 2602 cc, già costituito o di G.E.I.E., dal legale rappresentante del consorzio o del G.E.I.E, a pena di esclusione dalla gara.
- In caso di consorzio ex 2602 cc, non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a pena di esclusione dalla gara.

Per tutte le altre forme di consorzio, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, a pena di esclusione dalla gara.



Deve essere presentata una e una sola offerta. Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte, di offerte parziali, con alternative o comunque condizionate.

CAPITOLO 4 – OFFERTA ECONOMICA

Il plico - **Busta B** - contenente l'offerta economica deve:

- essere chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa;
- recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**".

Deve essere presentata una e una sola offerta. Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte.

L'offerta, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- deve essere resa **in carta legale o resa legale** (con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo) e recare il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dell'offerente e sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa o da persona abilitata a impegnare validamente l'impresa e non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte;
- deve essere formulata in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e datata e sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa o da persona abilitata a impegnare validamente l'impresa, e non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte;
- la formulazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione in cifre, da parte del concorrente, **dell'importo complessivo per tutta la durata del contratto di concessione rispetto al canone posto a base di gara per 9 anni di concessione, pari ad Euro 92.376,00** (IVA esclusa);
- devono essere indicati i **costi della sicurezza specifica aziendale** (non soggetti a rialzo). Gli operatori devono indicare i propri costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte pari o in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, offerte comunque condizionate oppure offerte parziali.

Al fine della partecipazione alla gara, l'Amministrazione ha predisposto l'apposito fac simile "**modulo offerta economica**" Allegato 4 al bando di gara.

Si invitano i concorrenti **a utilizzare detto fac simile**, a compilarlo integralmente e a sottoscriverlo secondo le modalità di seguito specificate, **a pena di esclusione dalla gara:**



- In caso di impresa singola, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa o da persona abilitata a impegnare validamente l'impresa
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata a pena di esclusione dalla gara.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo a pena di esclusione dalla gara.
- In caso di consorzio ex 2602 cc, già costituito o di G.E.I.E., l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o del G.E.I.E, a pena di esclusione dalla gara.
- In caso di consorzio ex 2602 cc, non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a pena di esclusione dalla gara.

Per tutte le altre forme di consorzio, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, a pena di esclusione dalla gara.

Si evidenzia che in nessun caso, **a pena di esclusione**, al di fuori della busta contenente l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi.

Nella busta economica potranno essere inserite **le eventuali giustificazioni dell'offerta**, al fine della valutazione di un'eventuale incongruità.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la mancata sottoscrizione del modulo con le modalità sopra espresse;
- la presentazione di offerte pari o in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara;
- la mancata indicazione dell'importo offerto in rialzo, qualora non sia validamente espresso;
- la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza aziendale ex art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (o oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa).

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli **elementi di valutazione dell'offerta** sono di seguito descritti.

La valutazione dell'offerta economica e di quella tecnica avviene ripartendo i 100 punti a disposizione della Commissione nel modo seguente:



Punteggio totale a disposizione: 100/100:

- 1. Offerta tecnica: punti da 0 a 85**
- 2. Offerta economica: punti da 0 a 15**

1. OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Gli 85 punti dell'offerta tecnica sono suddivisi in base ai seguenti ELEMENTI e SUB ELEMENTI:

A - PROGRAMMAZIONE CULTURALE E PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE - TOTALE PUNTI 46 suddiviso nei sub elementi come di seguito indicato:

a1) **Progetto generale delle attività culturali (massimo punti 24):** è tenuta in considerazione la qualità e la capacità di diversificare la progettazione rispetto ad un'analisi del contesto territoriale ed alle sue esigenze nel panorama culturale cittadino, attraverso le diverse discipline artistico-culturali (filosofia, storia, letteratura, scienze politiche, economia, geografia, musica e arti in genere,) declinate nelle diverse tipologie di intrattenimento e performance rivolte in particolare ad un pubblico giovane (mostre, incontri, seminari, corsi, laboratori, serate a tema, eventi artistici, concerti, privilegiando le proposte di contaminazione tra esperienze locali ed internazionali);

a2) Chiarezza espositiva e sinteticità generale (massimo punti 2)

a3) **Rete e sinergia con il territorio (massimo punti 12):** per favorire le relazioni tra il Caffé ed il territorio, è valutata la capacità di attivare collaborazioni e sinergie con soggetti del territorio sulla base dell'effettiva conoscenza e della capacità progettuale e operativa già instaurata, in condivisione e sinergia con istituti ed associazioni culturali della città e del quartiere e la capacità di incidere sul contesto culturale cittadino e del quartiere;

a4) **Professionalità ed esperienza culturale del responsabile (massimo punti 4):** è assegnato un punteggio di 2 punti ogni anno aggiuntivo di esperienza oltre ai cinque negli ultimi sette di uno o più esercizi di somministrazione alimenti e bevande con connotazione culturale (requisito minimo prescritto ai fini dell'ammissione alla gara di cui al paragrafo "SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE" del presente bando di gara);

a5) **Professionalità ed esperienza socio-educativa del responsabile (massimo punti 4):** è valutata l'esperienza socio-educativa pregressa in ambito animativo, ludico-ricreativo ed educativo rivolta a giovani desunta dal curriculum del responsabile (1 punto per ogni anno di esperienza);

B - COMUNICAZIONE - TOTALE PUNTI 4 suddiviso nei sub elementi come di seguito indicato:

b1) **Azioni di promozione e pubblicità (massimo punti 4):** è valutata la capacità di promuovere il Caffé e le sue attività attraverso modalità sia consolidate che innovative, tipologie dei materiali, canali di comunicazione, ecc. Il punteggio massimo previsto è suddiviso come di seguito:



- ideazione e realizzazione logo del Caffè = 1 punto;
- realizzazione sito e/o comunicazione tramite social network, altro = 1 punto;
- altre iniziative di promozione = 2 punti.

C – SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI - TOTALE PUNTI 11 suddiviso nei sub elementi come di seguito indicato:

c1) **Iniziative e azioni di sensibilizzazione alla degustazione e di educazione al bere consapevole (massimo punti 5):** è valutata la capacità di attivare collaborazioni (anche con l'Azienda sanitaria) per l'organizzazione di serate a tema per rieducare i sensi e prevenire l'abuso di alcool;

c2) **Messa a disposizione degli spazi per riunioni di quartiere o esigenze diverse del territorio e definizione dei criteri di accoglienza delle richieste (massimo punti 4):** è valutata la messa a disposizione degli spazi per riunioni di quartiere o esigenze diverse del territorio e la definizione dei criteri di accoglienza delle richieste (quante n. serate /mese n. ore/mese, tariffe)

c3) **Altri servizi offerti (massimo punti 2):** è valutata la capacità di offrire altri servizi collaterali (connessione Wifi, videoteca, biblioteca...).

D - PIANO ORGANIZZATIVO E DI SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI CAFFETTERIA/RISTORAZIONE - TOTALE PUNTI 14, suddiviso nei sub elementi come di seguito indicato:

d1) **Metodologia organizzativa (massimo punti 7):** è valutata la capacità di diversificazione dei prodotti nelle proposte di somministrazione con variazione frequente dei menù (almeno stagionale, allegare 2 o più proposte menù);

d2) **Orario di apertura (massimo punti 5):** proposta di orario di apertura oltre le 6 ore, di cui obbligatoriamente 3 in orario serale (es.: dalle 10:00 alle 13:00; dalle 19:00 alle 22:00) (1 punto ogni ora di apertura aggiuntiva alle 6);

d3) **Risorse umane impiegate (massimo punti 2):** è valutato nella gestione del Caffè l'impiego di risorse umane qualificate (esplicitare il n. di dipendenti e le competenze specifiche richieste al personale come ad es. conoscenza delle lingue straniere, barman certificato ecc.).

E - UTILIZZO DI PRODOTTI DEL TERRITORIO E PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - TOTALE PUNTI 10, suddiviso nei sub elementi come di seguito indicato:

e1) **Metodologia gestionale (massimo punti 10):** è valutata la capacità gestionale a basso impatto ambientale e di promozione, attraverso l'uso di prodotti per lo più locali, della tradizione e per la valorizzazione del territorio:

- percentuale di utilizzo di prodotti a "chilometro 0" e/o filiera corta (**max punti 4**)
- utilizzo di prodotti finalizzati alla riduzione degli imballaggi (**max punti 2**)
- utilizzo luci esterne a basso consumo energetico (**max punti 1**)
- proposte di certificazione (es: Ecolabel) (**max punti 2**)



- altre proposte per la tutela dell'ambiente e la riduzione dello spreco alimentare **(max punti 1)**.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (a1, a2, a3, c1, c2, c3, d1, d3, e1) la Commissione procede all'assegnazione del punteggio attraverso la media dei coefficienti attribuiti da ciascun membro della Commissione stessa, variabili tra zero e uno, attribuendo il coefficiente pari ad 1 all'offerente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando a esso il valore conseguito dagli altri offerenti.

Al fine dell'attribuzione dei coefficienti ai singoli elementi o sub elementi qualitativi di valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione procede secondo quanto di seguito specificato:

- 0,0 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti "non trattato/non presente", salvo che ciò non comporti esclusione dalla gara;
- 0,1 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "molto negativo";
- 0,2 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "negativo";
- 0,3 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "appena positivo";
- 0,4 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "positivo";
- 0,5 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "quasi discreto";
- 0,6 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "discreto";
- 0,7 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "quasi buono";
- 0,8 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "buono";
- 0,9 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "molto buono";
- 1,0 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "ottimo".

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (a4, a5, b1, d2) la Commissione assegna il punteggio sulla base della rispondenza tra l'offerta presentata e i punteggi definiti per ciascun subelemento.

Riparametrazione punteggio offerta tecnica: il punteggio totale tecnico complessivo più alto viene riportato al valore massimo di 85 punti proporzionando ad esso gli altri punteggi.

L'aggiudicazione è disposta dalla Commissione nominata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21 della L.p. 2/2016 e art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione della concessione è disposta a favore dell'offerente che ha ottenuto dalla Commissione il punteggio complessivo più elevato.

L'aggiudicazione è disposta anche se è presentata o è ammessa una sola offerta



purché la stessa sia ritenuta idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

La Commissione può comunque disporre di non procedere ad alcuna aggiudicazione ove ritenga che nessuna delle offerte sia completamente rispondente alle esigenze rappresentate negli atti di gara. Può in tal caso proporre all'Amministrazione comunale il rinnovo della gara integrandola con prescrizioni più dettagliate.

2. OFFERTA ECONOMICA: 15 punti

L'offerta economica è valutata applicando il punteggio massimo di 15 punti all'offerta con il valore più alto. Per valore dell'offerta si intende il prezzo complessivo per tutta la durata del contratto offerto dal singolo offerente. L'attribuzione del punteggio è effettuata applicando la seguente formula:

$$PVE = (PO/MP) \times 15$$

dove:

PVE= punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

PO = canone offerto dalla ditta concorrente presa in considerazione;

MP = maggiore canone offerto tra le ditte ammesse alla gara.

L'offerta economica deve essere formulata indicando l'importo complessivo offerto per l'intera durata della concessione, che non può essere inferiore all'importo complessivo, posto a base di gara, di euro 92.376,00 (al netto di I.V.A.).

PROCEDURA DI GARA

La Stazione Appaltante, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, nominerà la Commissione, ai sensi dell'art. 21 della L.p. 2/2016, la quale svolgerà tutte le funzioni attinenti alla procedura di valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Trento.

Prima fase pubblica

Nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati, il Presidente accerta la regolare composizione della Commissione e dichiara aperti i lavori.

Verifica se i soggetti presenti siano o meno legittimati in qualità di legali rappresentanti o di procuratori a impegnare legalmente l'offerente e, quindi, ad interloquire in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara.

Subito dopo la Commissione procede:

1. ad escludere le imprese i cui plichi siano pervenuti oltre i termini stabiliti dal presente Bando di gara;
2. a verificare la correttezza formale e la regolarità dei plichi pervenuti;
3. ad aprire i plichi pervenuti e a verificare la regolarità delle buste ivi contenute;
4. a verificare la regolarità e la completezza della **documentazione**



amministrativa;

5. ad aprire i plichi contenuti le offerte tecniche e a verificare la completezza della documentazione richiesta, siglando i singoli elementi reperiti;
6. ad ammettere o escludere i concorrenti dalla gara ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente bando, oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Seconda fase riservata

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, la Commissione giudicatrice:

1. provvede a valutare le offerte tecniche attribuendo il punteggio nei modi e nei limiti stabiliti dal presente bando;
2. redige apposito verbale del quale è data lettura, anche solo per estratto, nella successiva seduta pubblica di gara.

Terminate le operazioni di valutazione, come previsto al precedente paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE" del presente Bando, il Presidente procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara, dandone notizia agli offerenti al recapito indicato nella Dichiarazione Allegato 1 al presente bando.

Terza fase pubblica

Nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati, la Commissione procede:

1. a dare lettura del verbale, anche solo per estratto e dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche di ciascun concorrente;
2. ad aprire i plichi contenenti l'offerta economica presentati dai concorrenti e alla verifica della regolarità del loro contenuto e a dare lettura dell'offerta economica presentata da ciascun concorrente;
3. a formare la graduatoria delle offerte valide.

Dopo l'apertura delle offerte, qualora la Commissione accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale, provvede ad escludere tutti i concorrenti la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale.

Qualora la Commissione di gara ritenga che l'offerta economica prima in graduatoria, in base agli elementi specifici appaia congrua, dichiara l'aggiudicazione (definitiva) in favore del concorrente primo in graduatoria.

Qualora in caso contrario, la Commissione ritenga che l'offerta economica collocata provvisoriamente al primo posto della graduatoria, presenti caratteri di incongruità, in base ad elementi specifici, per cui l'offerta appaia anormalmente alta, chiude la seduta e la trasmette al RUP affinché ne valuti la sostenibilità. Nel caso in cui il RUP ritenga l'offerta non sostenibile o comunque tale da ingenerare dubbi circa la sostenibilità economico-finanziaria, provvede ad instaurare il contraddittorio con l'offerente, richiedendo la presentazione di piano economico – finanziario composto dall'indicazione analitica di tutte le voci di ricavo e di costo e dal conto economico.

Il RUP procede a valutare il piano economico-finanziario con facoltà di chiedere



ulteriori precisazioni o chiarimenti. Al termine il RUP redige apposita relazione circa la sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta e la inoltra alla Commissione.

La Commissione in seduta pubblica ammette o esclude l'offerta sulla base delle valutazioni condotte dal RUP. In caso di esclusione, verrà valutata l'offerta collocata provvisoriamente al secondo posto della graduatoria e qualora presenti caratteri di incongruità, viene trasmessa al RUP affinché ne valuti la sostenibilità seguendo l'iter sopra descritto, fino ad individuare la migliore offerta congrua.

Delle operazioni compiute dalla Commissione viene redatto apposito verbale del quale è data lettura nella successiva seduta pubblica di gara. terminate le operazioni di valutazione, il Presidente procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara, dandone notizia agli offerenti al recapito indicato nella Dichiarazione Allegato 1 al presente bando.

Quarta fase pubblica

Nella nuova seduta pubblica, il Presidente comunica gli esiti della valutazione condotta, dando lettura del verbale, anche per estratto, che li documenta e, se la valutazione ha avuto esito positivo, dichiara l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di concessione. In caso di esito negativo dichiara l'esclusione dell'offerta e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora l'offerta suscettibile di affidamento sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede a sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

N.B.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, in base alla normativa vigente, la Commissione esclude dalla gara medesima gli offerenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle leggi vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

L'aggiudicazione disposta dalla Commissione in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. n. 26/1993 e s.m., qualora la Commissione abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi



amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, la stazione appaltante può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto eventualmente stipulato.

VERIFICA REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016 e s.m., qualora risultante da sole dichiarazioni, la Stazione appaltante procede nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente bando e dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'acquisizione della documentazione di seguito descritta.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali (AVCPASS) o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

- a) Certificato generale del casellario giudiziale riferito:
- al Titolare se trattasi di Impresa individuale;
 - a ciascuno dei soci se trattasi di Società in nome collettivo;
 - a tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
 - agli Amministratori muniti del potere di rappresentanza ed ai membri del Consiglio di Amministrazione se trattasi di società di capitali o Consorzi;
 - al socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;
 - al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
 - in ogni caso ai membri del consiglio di direzione e di vigilanza;
 - in ogni caso ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
 - in ogni caso, ai direttori tecnici dell'Impresa;
 - in ogni caso, limitatamente alla certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, agli ulteriori soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
 - in ogni caso ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;
 - in ogni caso, ai procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara.

NB:

Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) si rinvia a quanto stabilito da



ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016 con conseguente possibilità di estendere le verifiche sopra indicate anche ad ulteriori soggetti: l'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa l'indicazione dei nominativi (completi delle generalità e della residenza) dei soggetti di cui all'art. 80 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 fissando a tal scopo un termine breve entro cui rispondere sotto pena di annullamento dell'aggiudicazione ed aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.

- b) Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici.
- c) Informazione resa dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- d) Informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse.
- e) Informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** competente per territorio contenente:
 - l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera a);
 - l'indicazione del fatto che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso;
 - (eventualmente) il possesso di specifiche abilitazioni dichiarate in fase di gara.
- f) La comunicazione antimafia se e in quanto dovuta, rilasciata dal Commissariato del Governo per la provincia di Trento a norma del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m..
- g) Attestazione della Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso.
- h) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice">> e si riserva, pertanto, di procedere agli accertamenti necessari secondo quanto stabilito nelle medesime Linee Guida.

- i) a comprova dei **requisiti morali** per l'attività di somministrazione del presente bando, comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011 e certificato generale del casellario (solo per eventuali figure, che non risultano nell'elenco di cui alla lettera a));
- j) a comprova del **requisito morale e professionale** per l'accesso all'attività di



- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, documentazione idonea in relazione allo specifico requisito dichiarato dall'aggiudicataria se rilasciata da altre pubbliche amministrazioni, ferma restando la richiesta all'impresa di indicazioni dettagliate circa la pubblica amministrazione di competenza;
- k) a comprova del **requisito di idoneità tecnica** riguardo la gestione (o in qualità di dipendente) di uno o più esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con connotazione culturale, (almeno cinque anni negli ultimi sette) come dichiarato dall'aggiudicataria e riguardo l'esperienza propositiva e organizzativa di almeno 50 eventi artistico-culturali nel corso dell'ultimo quinquennio, documentazione idonea relativa a tale esperienza se realizzata per conto di altre pubbliche amministrazioni, ferma restando la richiesta all'impresa di indicazioni dettagliate circa la pubblica amministrazione di competenza;

Si precisa che l'Amministrazione appaltante al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto potrà richiedere la collaborazione dell'Impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione richiede, inoltre, direttamente all'aggiudicatario la presentazione **entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della gara**, della seguente documentazione necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti e precisamente:

- a) a comprova del **requisito professionale** per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, documentazione idonea in relazione allo specifico requisito dichiarato dall'aggiudicataria se non rilasciata da altre pubbliche amministrazioni;
- b) a comprova del **requisito di idoneità tecnica** riguardo l'esperienza propositiva e organizzativa di almeno 50 eventi artistico-culturali nel corso dell'ultimo quinquennio, documentazione idonea relativa a tale esperienza se non realizzata per conto di altre pubbliche amministrazioni;
- c) a comprova del **requisito di idoneità tecnica**, documentazione idonea relativa alla gestione (o in qualità di dipendente) di uno o più esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con connotazione culturale, (almeno cinque anni negli ultimi sette) come dichiarato dall'aggiudicataria, se tale esperienza non sia stata realizzata per conto di altre pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. n. 2/2016 e s.m. per l'impresa aggiudicataria: nel caso in cui dalla verifica della documentazione sopra descritta la Stazione appaltante rilevi in capo all'aggiudicataria l'insussistenza dei requisiti dichiarati o la sussistenza di motivi di esclusione, o qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, o ancora, qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, la Stazione appaltante procede con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. per i provvedimenti di competenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 22 comma 8 della L.P. n. 2/2016 e s.m. a seguito dell'aggiudicazione e senza effetti sul contratto, l'Amministrazione verifica a campione il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ad un operatore economico individuato tramite sorteggio, con le modalità sopra descritte. Se la prova non è fornita o non è confermato



il possesso dei requisiti richiesti, l'Amministrazione provvede alla segnalazione del fatto ad A.N.A.C..

Ai sensi dell'art. 22 comma 9 della L.P. n. 2/2016 e s.m. la Stazione appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In caso di imprese appartenenti ad uno Stato membro della CEE le verifiche suddette sono condotte a norma dell'art. 66 commi 6 e 7 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.: l'Amministrazione provvede a richiedere direttamente all'Impresa stessa la documentazione necessaria.

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'Impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzi la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alla gara dei consorzi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180 (Disciplina degli appalti pubblici) si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiede solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 28 novembre 2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

A norma dell'art. 22 comma 6 della L.P. n. 2/2016 e s.m. in fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara l'Amministrazione applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 23 della L.p. 2/2016.

**ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE
DELL'AGGIUDICATARIA**



L'impresa aggiudicataria deve far pervenire all'Amministrazione tutta la documentazione indicata nel presente capitolo.

- 1) **Entro 10 giorni** dalla richiesta della Stazione appaltante (e comunque prima della stipula del contratto) - a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 - la documentazione comprovante la costituzione del **GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO** di cui all'art. 17 del Capitolato nella misura pari a **tre annualità di canone** come risultante dall'offerta presentata in sede di gara.
La costituzione del deposito cauzionale può avvenire mediante deposito in contanti oppure titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, oppure fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fideiussoria. In caso di cauzione costituita in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione appaltante (Unicredit Banca S.p.A., con sede in Via Galilei n. 1 – 38122 Trento IBAN: IT7310200801820000001202801), mentre all'Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'avvenuto deposito.
Nel caso in cui l'Impresa presenti fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fideiussoria, le stesse devono avere i requisiti descritti nell'Allegato 6 "Garanzia fideiussoria" al presente bando. Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato appena indicato, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.
In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.
In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.
- 2) **Prima della stipula del contratto**: la **DOCUMENTAZIONE** relativa agli adempimenti previsti per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i Consorzi dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187. Pertanto l'Impresa aggiudicataria dovrà



presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in carta libera), **attestante la composizione societaria**, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" (D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187).

In caso di raggruppamento deve essere prodotta per il tramite dell'Impresa capogruppo da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

- 3) **Prima della stipula del contratto**: effettuare il **VERSAMENTO** delle spese contrattuali, nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione.
In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'Impresa capogruppo.
In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio.
- 4) **Prima della stipula del contratto e comunque almeno dieci giorni prima dell'avvio della concessione**: l'Impresa **è obbligata** a stipulare apposita **POLIZZA ASSICURATIVA** di cui all'art. 11 del Capitolato ed a consegnarne copia all'Amministrazione.
In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.
In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio e con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.
- 5) Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia (ove necessario in ragione dell'importo del contratto o del suo oggetto) nonché in ogni caso ai fini dell'accertamento dell'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, si chiederà all'Impresa di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'impresa deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione **entro il termine perentorio** fissato dall'Amministrazione medesima.
In caso di raggruppamento devono essere prodotti per il tramite dell'Impresa capogruppo da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.
In caso di Consorzio devono essere prodotti dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.
- 6) **Prima dell'avvio dell'attività**, secondo quanto previsto all'art. 13 del Capitolato, deve essere predisposto il **documento di valutazione dei rischi**.



7) **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese** non ancora costituito all'atto della presentazione dell'offerta, oltre alla documentazione sopra indicata è richiesta all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate la presentazione di:

- **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), dal cui testo risulti espressamente:

- che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
 - che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
 - che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione al contratto;
 - che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite trattandosi di raggruppamenti di tipo "orizzontale";
 - l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m..
- la **PROCURA** relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico.

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma di atto pubblico. Il mandato collettivo (e la relativa procura) devono essere redatti in conformità alla dichiarazione di impegno presentata in sede di gara.

Si precisa che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con facoltà dell'Amministrazione di aggiudicare la gara al secondo in graduatoria e fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito dall'Amministrazione.

N.B.

Si precisa che nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla stipula del contratto. L'Impresa è diffidata ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione ha facoltà di affidare la concessione all'impresa che segue in graduatoria.

ULTERIORI INFORMAZIONI



- A) **ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO:** nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune potrà procedere alla consegna dell'unità immobiliare messa a disposizione per lo svolgimento del servizio e quindi all'avvio della concessione, così come previsto dall'art. 49 comma 7 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.11.2015 n. 117, immediatamente eseguibile;. **Dal momento della consegna dei locali matura l'obbligo di corresponsione del canone.**
- B) **PERFEZIONAMENTO DEL VINCOLO:** Il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto. NB: Si precisa sin d'ora che l'aggiudicazione disposta con la presente procedura non costituisce vincolo per l'Amministrazione. L'affidamento del servizio è perfezionato con l'aggiudicatario e previa verifica dei requisiti dallo stesso dichiarati in sede di gara come indicato nel presente bando.
- C) **PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:** L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il termine del presente procedimento è di **180 giorni** decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione e di 120 giorni per le valutazioni a opera del R.U.P. per la verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine di presentazione dell'offerta fissato nel bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.
- D) **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:** il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa entro il termine di **60 giorni** decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. Qualora l'Impresa aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'Impresa, l'Amministrazione procede a richiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile



all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

- E) **NUOVO AFFIDAMENTO:** A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del periodo di concessione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- F) **CONTROVERSIE:** Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Capitolato le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sono decise preliminarmente in via amministrativa fra l'Amministrazione comunale e il concessionario. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, la decisione viene demandata all'Autorità Giudiziaria e il foro competente è quello di Trento.
- G) **RICORSI:** ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni secondo quanto disposto dai citati articoli. Si rammenta che ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del citato D. Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet www.comune.trento.it nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e di idoneità tecnica, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti.
- H) **SUBCONCESSIONE:** Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato per la concessione, al concessionario è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, la concessione a terzi, salvo nei casi previsti dall'art. 27 della L.p. 2/2016.
E' fatto quindi espresso divieto al concessionario di affidare a terzi il servizio di somministrazione alimenti e bevande e l'organizzazione dell'attività culturale da svolgere direttamente o con proprio personale.
Sono consentiti tutti i contratti per la fornitura di lavori, beni e servizi, necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto di concessione. È perciò consentito al concessionario, nell'ambito della propria autonomia di gestione, affidare in appalto ad es. lavori per la realizzazione della manutenzione dei beni mobili e immobili oggetto della concessione, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti in materia di qualificazione delle imprese esecutrici.
Sono inoltre consentiti i contratti stipulati con singoli artisti e soggetti culturali per la realizzazione del programma artistico-culturale.



I) CODICE DI COMPORTAMENTO: a norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) ed Allegato G al presente bando) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

L) TUTELA DELLA PRIVACY E ACCESO AGLI ATTI: i dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m..

Con motivata dichiarazione da specificare nell'offerta tecnica, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON AUTORIZZARE l'accesso agli atti inerenti le parti (da indicare in modo dettagliato) relative all'offerta tecnica in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione ai sensi della L.p. 23/1992, e del relativo Regolamento di attuazione approvato con DPP n. 17-97/Leg. di data 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

M) AVVALIMENTO: si applica l'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto di seguito specificato.

Si ricorda, ancora, che l'art. 22, comma 4, della L.P. n. 2/2016 e s.m. stabilisce, tra l'altro, che:

«L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico o l'impresa ausiliaria che si trovano in una situazione che comporta l'esclusione sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione».

Si ricorda, infine, che l'art. 22, comma 2, della L.P. n. 2/2016 e s.m. così stabilisce:

«Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiedendo entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria all'aggiudicatario».

Pertanto nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato) risulti un operatore economico che si è avvalso dei requisiti di un altro soggetto, le verifiche in argomento saranno svolte tanto sull'impresa partecipante che



sull'ausiliaria.

- N) TRACCIABILITA': Nel contratto è riportata la seguente clausola: "L'Impresa, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. l'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'amministrazione concedente.
- O) RETI DI IMPRESA: ai fini dell'ammissione alla gara delle reti di Impresa di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione si attiene a quanto stabilito dall'A.V.C.P. nella sua deliberazione n. 3 del 23 aprile 2013 (rinvenibile sul sito dell'ANAC).

f.to il Dirigente del Servizio
Cultura, Turismo e Politiche Giovanili
dott.ssa Clara Campestrini

Allegati da compilare o fac simile:

1. Fac simile Dichiarazione
2. Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016) da compilare in alternativa alla Dichiarazione di cui all'Allegato 1
3. fac simile Offerta tecnica
4. fac simile Offerta economica
5. Patto di integrità tra il Comune di Trento e gli operatori economici partecipanti alla gara
6. Garanzia fideiussoria
7. Ricevuta Ufficio Protocollo.

Allegati di supporto:

- A) Capitolato Concessione
- B) Disciplinare Concessione
- C) Certificazione di conformità
- D) Planimetrie
- E) Inventario beni
- F) Programma manutenzioni
- G) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016
- H) Informativa Privacy
- I) Piano economico finanziario.